



Provvedimento del 17/05/2005 - art. 1

**Titolo del provvedimento:**

Aggiornamento, per gli anni 2004 e 2005, della tabella allegata al decreto ministeriale 10 settembre 1992, come modificato dal decreto ministeriale 19 novembre 1992, riguardante la determinazione, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, degli indici e coefficienti presuntivi di reddito o di maggior reddito, in relazione agli elementi indicativi di capacita' contributiva.

**Titolo del documento:**

Aggiornamento e conversione in euro della tabella.

**Testo:** in vigore dal 06/06/2005

1. Aggiornamento e conversione in euro della tabella.

1.1. Per i periodi d'imposta 2004 e 2005 gli importi contenuti nella tabella allegata al decreto del Ministro delle finanze 10 settembre 1992, cosi' come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 19 novembre 1992, sono aggiornati e convertiti in euro in base al tasso ufficiale di cambio fissato con il regolamento CE n. 2866/98 del 31 dicembre 1998, come indicato nell'allegato A al presente provvedimento.

Motivazioni.

In attuazione di quanto disposto dall'art. 38, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, il decreto del Ministro delle finanze 10 settembre 1992 ha determinato, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, gli indici ed i coefficienti presuntivi di reddito o di maggior reddito in relazione agli elementi indicativi di capacita' contributiva (c.d. "redditometro"), valutati con riferimento alla disponibilita' dei beni e dei servizi descritti nella tabella allegata al decreto medesimo.

L'art. 5, comma 1, del citato decreto del Ministro delle finanze, prevede che gli importi stabiliti nell'allegata tabella sono adeguati ogni due anni sulla base delle variazioni percentuali dell'indice dei prezzi al consumo per l'intera collettivita' nazionale calcolato dall'Istituto nazionale di statistica.

Per i bienni 1994-1995 e 1996-1997 l'aggiornamento e' stato attuato con l'emanazione del decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate 29 aprile 1999 e per il biennio 1998-1999 con il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate 21 settembre 1999.

Per il biennio 2000-2001 l'adeguamento e' stato attuato con l'emanazione del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 7 gennaio 2005.

Per il biennio 2002-2003 l'aggiornamento e' stato attuato con l'emanazione del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 5 aprile 2005.

Il presente provvedimento dispone l'aggiornamento, per il biennio 2004-2005, degli importi indicati nella tabella allegata al decreto del Ministro delle finanze 10 settembre 1992 (come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 19 novembre 1992).

L'Istituto nazionale di statistica, con nota prot. 852 del 15 marzo 2005, ha certificato che la variazione percentuale verificatasi nel periodo giugno 1992-giugno 2004 e' stata pari al 42,4% in aumento.

La nuova tabella e' redatta con gli importi espressi in euro, in

applicazione del tasso ufficiale di cambio fissato con regolamento CE n. 2866/98 del 31 dicembre 1998.

Si riportano i riferimenti normativi del presente provvedimento.

Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate:

decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4);

decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2001;

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);

statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1).

Disciplina normativa di riferimento.

Art. 38, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.

Decreto del Ministro delle finanze 10 settembre 1992 - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 16 settembre 1992 - così come modificato dal decreto del Ministro delle finanze 19 novembre 1992 - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 278 del 25 novembre 1992 - recante la determinazione, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, degli indici e coefficienti presuntivi di reddito o di maggior reddito, in relazione agli elementi indicativi di capacità contributiva descritti nell'allegata tabella.

Decreto direttoriale 29 aprile 1999 - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 115 del 19 maggio 1999 - con il quale la predetta tabella è stata aggiornata relativamente ai bienni 1994-1995 e 1996-1997.

Decreto direttoriale 21 settembre 1999 - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 237 dell'8 ottobre 1999 - con il quale la citata tabella è stata adeguata relativamente al biennio 1998-1999, nonché convertita in euro per il periodo d'imposta 1999.

Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 7 gennaio 2005 - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 2 febbraio 2005, concernente l'aggiornamento e la conversione in euro della predetta tabella per il biennio 2000-2001.

Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 5 aprile 2005 - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 29 aprile 2005 - recante l'adeguamento e la conversione in euro della richiamata tabella per il biennio 2002-2003.

Regolamento CE n. 1103/97 del 17 giugno 1997, relativo a talune disposizioni per l'introduzione dell'euro.

Regolamento CE n. 974/98 del 3 maggio 1998, relativo all'introduzione dell'euro.


Decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, concernente disposizioni in materia di introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale.

Regolamento CE n. 2866/98 del 31 dicembre 1998, che fissa il tasso ufficiale di cambio dell'euro in misura pari a L. 1.936,27.

Decreto legislativo 15 giugno 1999, n. 206, recante disposizioni integrative e correttive del citato decreto legislativo n. 213 del 1998.

Decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, concernente disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.



## *Agenzia delle Entrate*

Provvedimento del 17/05/2005 - Allegato A

**Titolo del provvedimento:**

Aggiornamento, per gli anni 2004 e 2005, della tabella allegata al decreto ministeriale 10 settembre 1992, come modificato dal decreto ministeriale 19 novembre 1992, riguardante la determinazione, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, degli indici e coefficienti presuntivi di reddito o di maggior reddito, in relazione agli elementi indicativi di capacita' contributiva.

**Titolo del documento:**

Allegato A.

**Testo:** in vigore dal 06/06/2005

---> Per il testo dell'allegato A consultare il documento in formato PDF <---

ALLEGATO A

*Importo**Coefficiente***1. Aeromobili**

## 1.1 Aerei da turismo:

fino a 100 HP.....	euro 206,66 x ora di volo	8
da 101 a 150 HP.....	euro 222,84 ” “	8
da 151 a 200 HP.....	euro 272,85 ” “	8
da 201 a 250 HP.....	euro 300,79 ” “	8
da 251 a 300 HP.....	euro 338,30 ” “	8
da 301 a 450 HP.....	euro 404,49 ” “	9
da 451 a 600 HP.....	euro 553,78 ” “	9

## 1.2 Elicotteri da turismo:

fino a 150 HP.....	euro 311,82 x ora di volo	9
da 151 a 300 HP.....	euro 426,55 x ora di volo	9

1.3 Alianti e motoalianti.....euro 80,90 x ora di volo 7

## 1.4 Ultraleggeri e deltaplani a motore:

fino a 50 HP.....	euro 36,77 x ora di volo	7
da 51 a 100 HP.....	euro 51,48 ” “	7
superiore a 100 HP.....	euro 73,54 ” “	7

Per gli aerei e gli elicotteri da turismo appartenenti ad aeroclub il costo orario è ridotto del 30%.

## 2. Navi e imbarcazioni da diporto

### 2.1 Imbarcazioni da diporto di stazza lorda superiore a 3 t e fino a 50 t con propulsione a vela:

oltre 600 e fino a 900 cm.....	euro 3,68 a cm	7
oltre 900 e fino a 1.200 cm.....	euro 3.309,46 più euro 5,88	7
	per ogni cm eccedente i 900	
oltre 1.200 e fino a 1.500 cm.....	euro 5.074,50 più euro 8,83	7
	per ogni cm eccedente i 1.200	
oltre 1.500 e fino a 1.800 cm.....	euro 7.722,06 più euro 8,83	8
	per ogni cm eccedente i 1.500	
oltre 1.800 cm.....	euro 10.369,63 più euro 10,30	8
	per ogni cm eccedente i 1.800	
	ed euro 7.354,35	
	per ogni unità di personale stagionale.	

### 2.2 Imbarcazioni da diporto di stazza lorda non superiore a 50 t, con propulsione a motore di potenza superiore a 25 HP effettivi:

fino a 900 cm.....	euro 2.941,74 più euro 20,59	5
	per ogni cm eccedente i 600 più	
	euro 14,71 per ogni HP effettivo che	
	superi una potenza (espressa in HP effettivi)	
	pari a cinque volte il quadrato della lunghezza	
	della imbarcazione (espressa utilizzando il metro	
	come unità di misura)	
oltre 900 e fino a 1.200 cm.....	euro 9.119,39 più euro 9,93	5
	per ogni cm eccedente i 900 più	
	euro 14,71 per ogni HP effettivo che	
	superi una potenza (espressa in HP effettivi)	
	pari a cinque volte il quadrato della lunghezza	
	della imbarcazione (espressa utilizzando il metro	
	come unità di misura)	

oltre 1.200 e fino a 1.400 cm.....	euro 12.097,90 più euro 29,42 per ogni cm eccedente i 1.200 più euro 14,71 per ogni HP effettivo che superi una potenza (espressa in HP effettivi) pari a cinque volte il quadrato della lunghezza della imbarcazione (espressa utilizzando il metro come unità di misura)	6
oltre 1.400 cm.....	euro 17.981,38 più euro 29,42 per ogni cm eccedente i 1.400 più euro 14,71 per ogni HP effettivo che superi una potenza (espressa in HP effettivi) pari a cinque volte il quadrato della lunghezza della imbarcazione (espressa utilizzando il metro come unità di misura) ed euro 7.354,35 per ogni unità di personale stagionale.	7
2.3 Navi di stazza sup. a 50 t.....	euro 66.189,12 più euro 882,52 per ogni t eccedente le 50, più euro 7.354,35 per ogni unità di personale stagionale.	4
2.4 Navi e imbarcazioni da diporto con propulsione a vela o a motore in locazione per periodi non superiori, complessivamente, a tre mesi all'anno: l'importo è costituito dall'ammontare del canone pattuito. I coefficienti sono i medesimi di quelli stabiliti ai punti precedenti.		

Gli ammontari risultanti dall'applicazione dei coefficienti agli importi indicati per le navi e imbarcazioni da diporto con propulsione a vela o a motore sono ridotti del 5% per anno, fino ad un massimo del 40%, a decorrere dal terzo anno successivo a quello di prima immatricolazione. Le spese presunte per l'equipaggio si intendono riferite al personale effettivamente imbarcato.

### 3. Autoveicoli

#### 3.1 Autoveicoli con alimentazione a benzina:

fino a 12 HP.....	euro 1.740,77	4
da 13 a 15 HP.....	euro 1.740,77 più euro 172,09 per ogni HP eccedente i 12	5
da 16 a 20 HP.....	euro 2.257,78 più euro 311,09 per ogni HP eccedente i 15	6
da 21 a 24 HP.....	euro 3.813,23 più euro 222,84 per ogni HP eccedente i 20	7
oltre 24 HP.....	euro 4.704,58 più euro 196,36 per ogni HP eccedente i 24	8

#### 3.2 Autoveicoli con alimentazione a gasolio:

fino a 16 HP.....	euro 3.336,67	5
da 17 a 20 HP.....	euro 3.336,67 più euro 282,41 per ogni HP eccedente i 16	6
oltre 20 HP.....	euro 4.466,29 più euro 294,91 per ogni HP eccedente i 20	7

Gli ammontari risultanti dall'applicazione dei coefficienti agli importi indicati per gli autoveicoli sono ridotti del 10% per anno, fino ad un massimo del 40%, a decorrere dal terzo anno successivo a quello di prima immatricolazione.

### 4. Altri mezzi di trasporto a motore

#### 4.1 Campers e autocaravans:

fino a 19 HP.....	euro 2.365,16	5
da 20 a 22 HP.....	euro 2.365,16 più euro 113,99 per ogni HP eccedente i 19	5
oltre 22 HP.....	euro 2.707,13 più euro 177,24 per ogni HP eccedente i 22	6

## 4.2 Motocicli con cilindrata superiore a 250 cc:

da 251 a 350 cc.....	euro 532,42	5
da 351 a 500 cc.....	euro 713,37	5
oltre 500 cc.....	euro 938,64	7

Gli ammontari risultanti dall'applicazione dei coefficienti agli importi indicati per gli altri mezzi di trasporto a motore sono ridotti del 10% per anno, fino ad un massimo del 40%, a decorrere dal terzo anno successivo a quello di prima immatricolazione.

5. <i>Roulottes</i> .....	euro 808,98	5
---------------------------	-------------	---

6. *Residenze principali e secondarie*

6.1 Residenze principali in proprietà o altro diritto reale o detenute a titolo gratuito ubicate nelle regioni Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Trentino Alto-Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia ed Emilia-Romagna:

fino a 120 mq.....	euro 25,00/mq annui	4
oltre 120 mq.....	euro 25,00/mq annui	5

6.2 Residenze principali in proprietà o altro diritto reale o detenute a titolo gratuito ubicate nelle regioni Liguria, Toscana, Marche, Umbria, Lazio ed Abruzzo:

fino a 120 mq.....	euro 20,59/mq annui	4
oltre 120 mq.....	euro 20,59/mq annui	5

6.3 Residenze principali in proprietà o altro diritto reale o detenute a titolo gratuito ubicate nelle regioni Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna:

fino a 120 mq.....	euro 17,65/mq annui	4
oltre 120 mq.....	euro 17,65/mq annui	5



6.4 Residenze secondarie in proprietà o altro diritto reale o detenute a titolo gratuito ubicate in Italia:

fino a 120 mq.....	Valgono gli stessi importi delle residenze principali ridotti del 50%	5
oltre 120 mq.....	Valgono gli stessi importi delle residenze principali ridotti del 50%	6

6.5 Residenze secondarie in proprietà o altro diritto reale o detenute a titolo gratuito ubicate all'estero:

euro 14,71/mq	8
---------------	---

6.6 Residenze principali e secondarie in locazione non stagionale:

principali.....	Valgono gli stessi importi delle residenze in proprietà aumentati del canone di locazione	3
secondarie.....	Valgono gli stessi importi delle residenze in proprietà aumentati del canone di locazione	4

6.7 Residenze secondarie in locazione stagionale:

l'importo è costituito dall'ammontare del canone di locazione	6
---	---

6.8 Residenze secondarie in multiproprietà:

euro 3,68 per mq per settimana di disponibilità	6
---	---

La superficie deve essere calcolata ai sensi dell'art. 13 della legge 27 luglio 1978, n. 392.

Per le residenze in proprietà indicate ai punti 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 e 6.8 gli importi sono aumentati delle rate di ammortamento degli eventuali mutui ad esse relativi. In tal caso, i rispettivi coefficienti sono ridotti di una unità. L'ammontare risultante dall'applicazione dei nuovi coefficienti agli importi così determinati non può, comunque, essere inferiore a quello ottenuto in assenza di mutui.

Per le residenze di cui il soggetto abbia la nuda proprietà indicate ai punti 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 e 6.8 gli importi sono costituiti dalle sole rate di ammortamento dei relativi mutui.

### 7. *Collaboratori familiari*

a tempo pieno conviventi.....euro 14.855,78 per ciascun collaboratore	4
a tempo parziale o non conviventi.....euro 8,46 per ora lavorata	4

Non si considerano collaboratori familiari coloro i quali sono addetti esclusivamente all'assistenza di infermi o invalidi.

### 8. *Cavalli da corsa o da equitazione*

#### 8.1 Cavalli mantenuti in proprio:

cavalli da corsa.....euro 6.618,91	7
cavalli da equitazione.....euro 4.412,61	6

#### 8.2 Cavalli a pensione:

cavalli da corsa.....euro 13.237,82	7
cavalli da equitazione.....euro 7.354,35	6

### 9. *Assicurazioni di ogni tipo*

(escluse quelle relative all'utilizzo di veicoli a motore, sulla vita e quelle contro infortuni e malattie):

ammontare del premio	10
----------------------	----

05A05328